Pubblicato il 25/01/2018
N. 00141/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05174/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2017,
proposto da:

-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Lamberti, in Napoli, via Costantino, n. 52;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'informativa interdittiva antimafia cat. 12.b.16/ANT/ Area I, del 13.12.2017 (prot. n. 98384), emessa dalla Prefettura di Caserta;

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione nella white list ai sensi dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 (nota del 13.12.2017, prot. n. 98356).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- il dirigente dell'Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica dell'UTG – Prefettura di Caserta, oltre ad essere destinatario di decreto di archiviazione in riferimento alle indagini avviate in seguito alle dichiarazioni rese da -OMISSIS-, non risulta aver adottato, nell'ambito della vicenda controversa, atti aventi portata decisoria;
- atteso che la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa costituisce presupposto tanto per il diniego di iscrizione nelle white list ex art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 quanto per l'emissione dell'informativa interdittiva antimafia ex artt. art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 e che il contraddittorio procedimentale (peraltro, non richiesto in relazione a quest'ultima) è stato, comunque, garantito alla società ricorrente per il tramite della comunicazione di cui

all'art. 10 bis della l. n. 241/1990, nulla impediva, già sul piano normativo, all'autorità prefettizia – in omaggio ai principi di efficienza dell'azione amministrativa, nonché in funzione del primario obiettivo di immediatezza e incisività della tutela anticipata contro le attività della criminalità organizzata – di utilizzare le risultanze istruttorie dell'iter definito con l'adozione della prima delle anzidette misure ostative ai fini dell'adozione anche della seconda;
- a carico della -OMISSIS- s.p.a. emerge, allo stato, un quadro indiziario – connotato da rapporti commerciali e professionali con società risultate esposte ad infiltrazioni mafiose (-OMISSIS- s.r.l.) e con soggetti imputati per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa (-OMISSIS-), oltre che dalla cointeressenza di soggetto coinvolto in una vicenda corruttiva circostanziata (-OMISSIS- pure nei soli confronti di terzi) dal metodo e dall'agevolazione mafiosa (-OMISSIS-) –, che, riguardato nel suo complesso, appare oggettivamente rivelatore del pericolo concreto di condizionamento da parte della criminalità organizzata;
Ritenuto, quindi, che:
- ad un sommario esame, le censure proposte non risultano assistite da sufficiente fumus boni iuris;
- in ogni caso, nella comparazione dei contrapposti interessi, occorre privilegiare, nella presente fase cautelare, quello alla massima anticipazione della soglia di prevenzione contro i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese in rapporti con la pubblica amministrazione;
- quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Olindo Di Popolo

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO